

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 19 luglio 2019

**D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1929
 Aggiornamento dei procedimenti di approvazione del piano
 e del regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone che: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge»;
- l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale mediante intese tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio;
- l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che: «In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Visti:

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 2015, n. X/4675 «Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;
- la deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2016, n. X/5928 «Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.» di adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione relative ai siti della rete Natura 2000 compresi nel territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio»;
- il relativo decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 giugno 2017 «Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia»;
- la deliberazione di Giunta regionale dell'11 dicembre 2017 n. X/7496 «Avvio dei procedimenti per l'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale dello Stelvio e contestuale avvio della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del parco nazionale dello Stelvio (di concerto con l'assessore Terzi)»;

Visti altresì:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione ambientale strategica degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che ha recepito la suddetta direttiva europea 2001/42/CE, che prevede l'obbligo di sottoporre a valuta-

zione ambientale strategica determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e, in particolare, l'art. 4, che norma la valutazione ambientale dei piani;
- la deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 351 «Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e Programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005 n. 12)»;
- la deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761 «Determinazioni della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971» che fornisce modelli metodologici procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS);

Richiamata la d.g.r. n. X/7496 del 11 dicembre 2017 con la quale:

- si è avviato il procedimento per l'approvazione del Piano del Parco nazionale dello Stelvio contestualmente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- sono state individuate le Autorità procedente, l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza;
- sono state dettagliate le fasi del procedimento integrato di Piano, Valutazione d'Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica per il Piano del Parco nazionale dello Stelvio;
- si è dato avvio al procedimento per l'approvazione del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio;
- sono state dettagliate le fasi del procedimento di approvazione del Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio;

Visto il IV Provvedimento Organizzativo 2018 approvato con dgr n. 294 del 28 giugno 2018 e successive modifiche che attribuisce alla Struttura «Riordino Istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane» assegnata alla U.O. «Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli uffici territoriali» - Direzione Generale «Enti locali, montagna e piccoli comuni», la competenza «Presidio della governance del Parco Nazionale dello Stelvio»;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di ERSAF n. IV/13 del 31 ottobre 2018 che conferisce l'incarico di Direttore del Parco dello Stelvio ad Alessandro Nardo a seguito dell'indicazione della Giunta Regionale con d.g.r. n. XI/701 del 24 ottobre 2018;

Considerato che:

- la legge regionale 39/2015 affida le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco Nazionale dello Stelvio all'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);
- il direttore del parco svolge le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco;
- il direttore altresì esercita le funzioni sulla base di un piano annuale delle attività e di un Piano Triennale degli investimenti approvati dalla giunta regionale, con un rapporto fiduciario tra Giunta e direttore che esclude dalla governance del Parco dello Stelvio gli organi dell'ERSAF;
- l'attività del direttore del Parco dello Stelvio, ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. r) del d.lgs. 152/2006 si esplica nell'elaborazione del piano e non si può pertanto prescindere dal suo coinvolgimento nelle relative attività istruttorie fino all'approvazione definitiva, anche in considerazione delle relazioni che intrattiene con le province autonome di Trento e Bolzano ed il MATTM al fine della costituzione di strumenti di pianificazione e regolamentazione coordinati;

Ritenuto che al Direttore del parco debba essere riconosciuto un ruolo attivo ed operativo di supporto all'Autorità Procedente, con il coinvolgimento in tutte le fasi del procedimento di approvazione del piano del parco e del regolamento del parco, per la conoscenza della complessità del territorio e per le relazioni con le province autonome di TR e BZ ed il MATTM;

Sentite:

- l'Autorità competente per la VAS, individuata nella Struttura

«Giuridico per il Territorio e VAS» assegnata alla UO «Urbanistica e Assetto del Territorio» - Direzione Generale «Territorio e Protezione Civile» precedentemente denominata «Fondamenti e Strategie per il governo del territorio e VAS»;

- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, individuata nella Struttura «Natura e Biodiversità» assegnata alla UO «Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente» - Direzione Generale «Ambiente e Clima» precedentemente denominata «Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare le fasi del procedimento di approvazione del Piano del Parco nazionale dello Stelvio, coordinato con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva della Valutazione d'incidenza, così come indicate nell'allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di aggiornare le fasi del procedimento di approvazione del Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio, così come indicate nell'allegato al presente provvedimento (Allegato B), di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di individuare, per l'espletamento delle funzioni di Autorità procedente della procedura di approvazione del Piano, la Struttura «Riordino Istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane» assegnata all'Unità Organizzativa «Rapporti con gli Enti Locali e loro aggregazioni. Coordinamento degli uffici territoriali» - Direzione Generale «Enti locali, montagna e piccoli comuni» di Regione Lombardia;

4. di individuare come Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano la Struttura «Giuridico per il territorio e VAS», assegnata all'Unità Organizzativa «Urbanistica e Assetto del Territorio» - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia;

5. di individuare come Autorità competente per la Valutazione di Incidenza del Piano la Struttura «Natura e Biodiversità» assegnata all'Unità Organizzativa «Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente» - Direzione Generale «Ambiente e Clima» di Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web S.I.V.A.S. di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A - PROCEDURA COORDINATA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO, VAS E VINCA

1.	Delibera regionale di avvio del procedimento di Piano e contestuale VAS e VIC (DGR 7496 dell'11/12/2017) individuazione dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente per la VAS e dell'Autorità competente per la VInCA
2.	L'Autorità procedente provvede alla pubblicazione della delibera sul sito web SIVAS e sul BURL. Il proponente (Direttore Parco dello Stelvio) pubblica la delibera sul sito web dell'Ente.
3.	L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con decreto individua i soggetti e le modalità della consultazione pubblica.
4.	Il proponente elabora un documento illustrativo dei contenuti e degli obiettivi di Piano e del Documento di Scoping
5.	Il proponente consegna la documentazione prodotta all'Autorità procedente.
6.	L'Autorità procedente mette a disposizione il Documento di Scoping, per 30 giorni, sul sito web SIVAS e convoca, d'intesa con l'Autorità competente, la prima conferenza di valutazione
7.	PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E FORUM PUBBLICO (tenutasi il 10/05/2018) consultazione relativa al Documento di Scoping.
8.	Il proponente elabora il Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio d'incidenza.
9.	Il proponente consegna il Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio d'incidenza all'autorità procedente.
10.	L'Autorità procedente, previo parere del Comitato dei Comuni, invia la proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale (comprensivo dello Studio d'incidenza e della Sintesi non Tecnica) alle Autorità competenti per la VAS e la VIC, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti interessati e li mette a disposizione per 60 giorni consecutivi sul sito SIVAS. Il proponente mette a disposizione la documentazione sul sito web dell'Ente.
11.	L'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente VAS, convoca la seconda conferenza di valutazione
12.	SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E FORUM PUBBLICO (tenutasi il 27/6/2019) consultazione relativa al Piano e al Rapporto Ambientale
13.	I soggetti interessati possono prendere visione del Piano e presentare osservazioni scritte entro 60 giorni dalla pubblicazione. Il proponente raccoglie le osservazioni e procede a disamina tecnica preliminare a supporto del Nucleo Tecnico Regionale VAS.
14.	PARERE MOTIVATO espresso con decreto dirigenziale dall'Autorità competente per la VAS entro 90 giorni dalla fine delle consultazioni ed estende le proprie valutazioni all'incidenza sui siti della Rete Natura 2000
15.	L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, tenuto conto delle risultanze del Parere motivato, indica al proponente le opportune revisioni da apportare al Piano.
16.	Il proponente aggiorna il Piano e il Rapporto Ambientale
17.	Il proponente acquisisce l'intesa del Comitato dei Comuni sul Piano revisionato a seguito del parere motivato.
18.	L'Autorità procedente, con il supporto del Proponente, definisce la proposta di Piano, comprensivo del Rapporto Ambientale, dello Studio d'Incidenza, della Sintesi non tecnica, nonché l'Intesa del Comitato dei Comuni ed i contenuti tecnici per la predisposizione della Dichiarazione di sintesi e della proposta di deliberazione
19.	ADOZIONE da parte della Giunta regionale del Piano del Parco comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica, e dello Studio d'Incidenza
20.	L'Autorità procedente, qualora in fase di adozione il Piano sia ulteriormente revisionato, aggiorna la Dichiarazione di Sintesi dopodiché pubblica il Piano del Parco Nazionale dello Stelvio adottato con le Misure per il monitoraggio, il Parere motivato e la Dichiarazione di sintesi presso gli albi pretori degli enti territoriali interessati presso gli albi pretori per 30 giorni consecutivi, dandone Avviso sul BURL e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede e dei siti web dove si può prendere visione dei relativi elaborati (SIVAS e sito web del Parco).
21.	L'autorità procedente presenta istanza di Valutazione di Incidenza all'Autorità competente consegnando lo Studio d'incidenza, che viene altresì pubblicato sul sito web SIVIC contestualmente all'avvio del procedimento di VInCA.
22.	Entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni scritte all'Autorità procedente e al Parco.
23.	Il proponente procede alla disamina tecnica preliminare a supporto degli uffici regionali fornendo una proposta di controdeduzioni all'Autorità procedente e all'Autorità competente per la VAS
24.	L'Autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, con il supporto del Proponente, valuta le osservazioni pervenute e redige le controdeduzioni da sottoporre alla Giunta Regionale.
25.	VALUTAZIONE D'INCIDENZA Espressa con decreto dirigenziale dall'Autorità competente per la VInCA entro 60 giorni dalla pubblicazione su SIVIC e pubblicata sul sito web SIVIC
26.	PARERE MOTIVATO FINALE Espressa con decreto dirigenziale dall'Autorità competente per la VAS entro 90 gg dalla fine delle consultazioni e comprensivo delle prescrizioni della VInCA
27.	Il proponente, su indicazioni dell'Autorità procedente e dell'Autorità competente per la VAS, revisiona il Piano tenendo conto delle osservazioni accolte e delle condizioni poste dal parere motivato finale e trasmette tutta la documentazione all'Autorità procedente.
28.	L'Autorità procedente, con il supporto del Proponente, definisce la proposta di Piano, comprensivo del rapporto ambientale, dello Studio d'incidenza, della Sintesi non tecnica, nonché le controdeduzioni alle osservazioni ed i contenuti tecnici per predisposizione della proposta di deliberazione.
29.	APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI da parte della Giunta regionale entro 90 gg dalla fine delle consultazioni
30.	La Giunta regionale trasmette la proposta di Piano integrata con le controdeduzioni al Consiglio regionale per l'esame della competente Commissione consiliare che si esprime nei successivi 30 giorni. Il proponente supporta la Commissione consiliare nei lavori istruttori.
31.	In seguito al parere della Commissione, l'Autorità Procedente, con il supporto del Proponente, definisce la proposta di revisione del piano, la relazione istruttoria, il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza, nonché i contenuti tecnici per la predisposizione della Dichiarazione di sintesi e della proposta di deliberazione.
32.	La Giunta regionale delibera la proposta definitiva di Piano entro 60 giorni dall'espressione del parere della competente commissione consiliare
33.	L'Autorità procedente trasmette la proposta definitiva di Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che si esprime con parere vincolante entro 90 giorni dal ricevimento. Il proponente supporta il MATTM nei lavori istruttori.
34.	A seguito del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Autorità Procedente, con il supporto del Proponente, definisce la proposta di revisione del piano, la relazione istruttoria, il Rapporto Ambientale e lo Studio di Incidenza nonché i contenuti tecnici per la predisposizione della Dichiarazione di sintesi e della proposta di deliberazione.
35.	APPROVAZIONE La Giunta regionale, acquisito il parere del MATTM, approva il Piano Nazionale comprensivo del Rapporto Ambientale e, qualora il Piano sia ulteriormente revisionato, integra la Dichiarazione di Sintesi finale.
36.	Il Piano approvato è pubblicato sul BURL e sulla G.U. nonché sul sito web SIVAS e sul sito web del Parco nazionale dello Stelvio unitamente alla Dichiarazione di Sintesi finale, alle Misure per il monitoraggio e al Parere motivato finale.

Allegato B
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Delibera regionale di avvio del procedimento di approvazione del Regolamento
La delibera contiene l'individuazione delle strutture responsabili del procedimento di approvazione del Regolamento
La Giunta regionale provvede alla pubblicazione della delibera sul BURL . Il proponente pubblica la delibera sul sito web dell'Ente
L'Autorità procedente, previo parere del Comitato dei Comuni, entro 90 giorni, invia la proposta di Regolamento alla Giunta Regionale.
Il proponente mette a disposizione la documentazione sul sito web dell'Ente
Adozione da parte della Giunta regionale del Regolamento del Parco.
L'Autorità procedente pubblica il Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio adottato presso gli albi pretori degli enti territoriali interessati per 60 giorni consecutivi, dandone avviso sul BURL , con l'indicazione della sede e degli indirizzi web dove si può prenderne visione.
L'Autorità procedente, con il supporto del Proponente che procede alla disamina tecnica preliminare a supporto degli uffici regionali, valuta le osservazioni pervenute e redige le controdeduzioni da trasmettere alla Giunta Regionale.
APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI da parte della Giunta regionale entro 90 gg dalla fine delle consultazioni
La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare il Regolamento integrato con le controdeduzioni alle osservazioni, ai fini dell'acquisizione del parere consiliare in ordine al rispetto degli atti di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale.
In seguito al parere della Commissione consiliare, l'Autorità Procedente, con il supporto del Proponente, aggiorna il regolamento
Entro 60 giorni dall'acquisizione del parere della commissione consiliare o dal decorso del termine per l'espressione del medesimo parere, la Giunta regionale delibera la proposta definitiva del Regolamento e la trasmette al Ministero dell'Ambiente per l'acquisizione del parere vincolante.
Il Ministero dell'Ambiente si esprime entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di Regolamento
In seguito al parere del Ministero dell'Ambiente, l'Autorità Procedente, con il supporto del Proponente, aggiorna il regolamento.
Acquisito il parere del Ministero dell'Ambiente la Giunta regionale approva definitivamente il Regolamento